



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
Savona

ORDINANZA n. 270/2018

“Interdizione dello specchio acqueo antistante il muro paraonde del porto di Vado Ligure”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Savona:

- VISTA la nota in data 26/11/2018 della Soc. FINCOSIT s.r.l., che riferisce in merito all'avvio delle attività di cantiere per la ricostruzione di una porzione del muro paraonde della diga foranea del porto di Vado Ligure.
- RITENUTO NECESSARIO emanare disposizioni a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza, della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare..
- VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

Che, la zona di mare antistante il muro paraonde del porto di Vado Ligure, meglio evidenziato nell'allegato grafico parte integrante del presente provvedimento (**ALL. 1**), sarà interessata da dei lavori finalizzati alla ricostruzione di una porzione del succitato muro paraonde e che detta zona è, altresì, interessata da detriti e massi soffolti e/o affioranti che potrebbero costituire un potenziale pericolo per la navigazione.

ORDINA

Articolo 1 - disposizioni.

Con decorrenza immediata e fino a termine esigenze, nella zona di cui al “RENDE NOTO”, per una distanza di 100 metri dal muro paraonde, è vietato:

1. navigare, ancorare, sostare e pescare con qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
2. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica.

Articolo 2 – condotta delle unità in prossimità dell'area.

Le unità in navigazione in prossimità dell'area di cui all'art. 1 dovranno procedere a velocità ridotta e mantenere una distanza minima di 30 metri dai mezzi impiegati nei lavori di cui al “RENDE NOTO” e dagli operatori subacquei, al fine di non ostacolare dette attività, prestando particolare attenzione e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinara al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 3 – Deroghe.

Non sono soggette alle prescrizioni di cui all'articolo 1:

- a) le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia in genere e dei Vigili del Fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- b) le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità pubbliche perseguite.
- c) le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto.

L'unità, in appoggio alle operazioni di scavo subacqueo, è tenuta ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico per le situazioni di emergenza, tramite numero 1530 (per i soli casi d'emergenza) – tel. n. 019/806476 (diretto della Sala Operativa) o via VHF.

Articolo 3 - Disposizioni finali e sanzioni.

I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno, qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato ovvero illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della navigazione e art. 53 e ss. della Legge 18.07.2005, n. 171 e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sia garantita anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto.

Savona, 29 /11/2018.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Massimo GASPARINI

Publicato in data 29/11/2018 - mediante
inserimento nel sito istituzionale della Capitaneria
di porto di Savona

